

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2791

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato CASSINELLI

Modifiche all’articolo 2221 del codice civile, in materia di assoggettabilità del piccolo imprenditore alle procedure di fallimento e di concordato preventivo, e all’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di onere probatorio circa la sussistenza dei requisiti per l’inapplicabilità delle relative disposizioni

Presentata il 13 ottobre 2009

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169, il legislatore delegato ha completato il processo di riforma della normativa in materia fallimentare.

L’articolo 1 del decreto legislativo n. 169 del 2007 ha integralmente sostituito l’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, (cosiddetta « legge fallimentare »), modificando i requisiti entro i quali è ammessa la fallibilità dell’imprenditore.

La disciplina fallimentare *ante* riforma escludeva esplicitamente la soggezione dei piccoli imprenditori, definiti ai sensi dell’articolo 2083 del codice civile, alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo. Tale esclusione è altresì sancita

dall’articolo 2221 del medesimo codice civile.

Il novellato articolo 1 della legge fallimentare è in palese contrasto con il citato articolo 2221 del codice civile, non facendo alcuna distinzione tra imprenditore piccolo e imprenditore medio-grande, bensì fissando alcuni limiti relativi all’attivo patrimoniale, ai ricavi lordi e ai debiti dell’impresa, entro i quali viene meno il requisito di soggettività alla disciplina sul fallimento.

Interrogata sul punto, la giurisprudenza ha dato, nella quasi totalità dei casi, una risposta conforme (si vedano, fra le altre, le sentenze: tribunale di Salerno-IV sezione civile, 7 aprile 2008; corte di appello di Firenze, 29 aprile 2008; tribu-

nale ordinario di Tolmezzo, 14 ottobre 2008), considerando, ai sensi dell'articolo 15 delle preleggi, la norma dell'articolo 2221 del codice civile tacitamente abrogata dall'articolo 1 della legge fallimentare come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 169 del 2007, applicando così il criterio cronologico.

Tale tesi, maggioritaria in giurisprudenza, è altresì avvalorata dal criterio di specialità (*lex specialis derogat legi generali*) e può essere sostenuta attraverso l'argomento della coerenza della disciplina giuridica e il ricorso alla volontà del legislatore.

Per queste ragioni, non vi è motivo per cui l'articolo 2221 del codice civile non possa essere modificato affinché sia espressa l'abrogazione della norma che contrasta tanto palesemente, e ingiustificatamente, con la nuova formulazione dell'articolo 1 della legge fallimentare, creando un singolare esempio di inorganicità e di incoerenza del sistema giuridico.

Con la presente proposta di legge, all'articolo 1, ci si prefigge di rimediare a tale situazione.

L'articolo 1 della legge fallimentare, come modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 169 del 2007, presenta un ulteriore aspetto che merita di essere approfondito. Il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che « Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori (...) i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti (...) », elencando poi una serie di limiti quantitativi, come già sottolineato, relativi all'attivo

patrimoniale annuo, ai ricavi lordi e all'ammontare dei debiti. Si attribuisce, quindi, all'imprenditore, e solo a lui, l'onere di provare la propria non soggezione alla disciplina del fallimento, per mancanza di uno o più requisiti richiesti *ex lege*. Va però tenuto presente che, ai sensi dell'articolo 6 della legge fallimentare, il fallimento può essere dichiarato su ricorso dello stesso imprenditore (ivi indicato come « debitore »), o di uno o più creditori, o su richiesta del pubblico ministero. Eppure, l'imprenditore ha l'obbligo di depositare la documentazione attestante l'effettiva sussistenza dei requisiti soggettivi di fallibilità solo quando il fallimento è richiesto su suo ricorso (articolo 14 della legge fallimentare).

Così, il combinato disposto degli articoli 1, 6 e 14 della legge fallimentare, nelle loro attuali formulazioni, potrebbe creare situazioni paradossali. Potrebbe avvenire, ad esempio, che un creditore presenti ricorso per dichiarazione di fallimento di un determinato imprenditore il quale, pur non avendo i requisiti di fallibilità previsti *ex lege*, potrebbe decidere di non dimostrarlo, lasciando così al giudice l'opportunità di dichiarare il fallimento.

È così evidente che viene meno, in questo caso, il criterio di ragionevolezza.

La presente proposta di legge, all'articolo 2, modifica il secondo comma dell'articolo 1 della legge fallimentare, in modo da non riservare l'onere della prova della mancanza dei requisiti di soggezione alla disciplina sul fallimento al solo imprenditore-debitore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 2221 del codice civile, le parole: « e i piccoli imprenditori » sono soppresse.

ART. 2.

1. All'articolo 1, secondo comma, alinea, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: « i quali dimostrino » sono sostituite dalle seguenti: « per i quali si dimostri ».

€ 0,35



16PDL0030230